



ISTITUTO COMPRENSIVO “LI PUNTI”
SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO
Via Vittorio Era, snc - 07100 Sassari (SS) - TEL.0792845534
C. F. 92128460901 - Cod. Mec. SSIC85100T - Codice Univoco UFWICT
PEO SSIC85100T@istruzione.it – PEC SSIC85100T@pec.istruzione.it
www.iclipunti.edu.it

Circ. n° 134 del 29/11/2021

Ai docenti
Al personale ATA
Al Dsga
Al sito della scuola

OGGETTO: DECRETO-LEGGE 24 NOVEMBRE 2021 E OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO

Con la presente si fa presente che con decreto legge approvato il 24 novembre 2021, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” (che si allega), è stato esteso, **a far data dal 15 dicembre 2021**, l’obbligo di vaccino anti Covid-19 anche a tutto il personale scolastico. Da tale data, dunque, non sarà più possibile entrare in servizio con il Green pass da test antigenico rapido o molecolare, ma solo ed esclusivamente mediante Green pass attestante l’avvenuta vaccinazione.

Inoltre, è prevista l’estensione dell’obbligo vaccinale alla terza dose a decorrere dal 15 dicembre prossimo e con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

La sottoscritta, Dirigente scolastica di Codesto Istituto, sarà responsabile della verifica dell’adempimento.

Nei casi in cui, dalle verifiche effettuate, non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione, gli interessati saranno invitati a produrre, **entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito**, la documentazione comprovante, in alternativa:

- l’effettuazione della vaccinazione
- il differimento
- l’esenzione
- l’avvenuta richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a 20 giorni dall’invito
- l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, gli interessati dovranno a trasmettere immediatamente e comunque **non oltre 3 giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.

In caso di mancata presentazione della documentazione sarà accertata l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne verrà data immediata comunicazione scritta all’interessato.

L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata **sospensione** dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario come previsto dall’art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, e

comunque non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 24 novembre 2021.

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una **validità di 9 mesi**, e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione.

Proroga del certificato di esenzione

Si fa anche presente che, con circolare n. 53922 del 25/11/2021, il Ministero della Salute ha disposto la proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19.

La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata **sino al 31 dicembre 2021**.

Non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse.

Fino al 31 dicembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, **le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale**.

La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali con modalità definite dalle singole Regioni/PA, anche per il monitoraggio delle stesse.

Le certificazioni dovranno contenere:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _____” (se indicato fino al 30 settembre 2021 si intende automaticamente prorogata al 30 novembre);
- Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- Numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione).

Priorità di accesso alla vaccinazione

Infine, si segnala che, con circolare 53886 del 25/11/2021, il Ministero della Salute raccomanda, a partire dal 1° dicembre 2021, la somministrazione della **dose di richiamo (booster)**, nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, **anche ai soggetti a partire dai 18 anni di età**.

Sarà inoltre garantita la **priorità di accesso alla vaccinazione** sia a tutti coloro che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale primario, sia ai soggetti ancora in attesa della dose addizionale (pazienti trapiantati e gravemente immunocompromessi) e ai più vulnerabili a forme gravi di COVID-19 per età o elevata fragilità, così come a quelli con livello elevato di esposizione all'infezione, che non hanno ancora ricevuto la dose booster, e comunque **a tutti i soggetti per i quali è prevista l'obbligatorietà della vaccinazione**.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa M. P. Teresa Useri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lvo 39/93